

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.

(B.U. n. 31 del 6 agosto 2009)

L'Unione Europea ha stabilito nel 2005 che, entro il 2012, tutti i Paesi membri dovranno aver convertito la trasmissione del segnale televisivo dall'attuale sistema analogico a quello digitale.

Si tratta di una svolta epocale che ha, tra l'altro, l'obiettivo di migliorare il servizio con un miglior segnale e una migliore offerta di canali fruibili dall'utente.

Per raggiungere la completa conversione del segnale si è proceduto dividendo il territorio nazionale in zone, ognuna caratterizzata da scadenze, e dividendo il percorso innovativo per fasi.

Per quanto attiene alle zone, la regione Piemonte è stata suddivisa in Piemonte occidentale e orientale.

Le fasi previste per arrivare alla completa digitalizzazione del segnale sono due, denominate "switch over" e "switch off":

per "switch over" si intende il periodo di transizione alle trasmissioni in digitale, durante il quale la diffusione analogica e quella digitale convivono;

per "switch off" si intende lo spegnimento del sistema di trasmissione televisivo analogico a favore del nuovo sistema di trasmissione televisivo digitale conseguente ad una progressiva digitalizzazione dei vari comparti mediali.

Per il Piemonte occidentale le scadenze sono: switch-over entro il 20 maggio 2009, switch-off tra il 24 settembre e il 9 ottobre 2009.

Per il Piemonte orientale, a causa di problemi tecnici inerenti l'interferenza dei segnali con la Lombardia, le fasi di switch-over e di switch-off saranno coincidenti e lo spegnimento dei canali televisivi analogici e l'attivazione dei segnali del digitale terrestre avverrà in un'unica fase entro la primavera del 2010, contemporaneamente con la Lombardia e la provincia di Piacenza.

Tali innovazioni - che comportano la conversione del segnale, l'adeguamento e la riorganizzazione della rete impianti e l'assegnazione di nuove frequenze - esigono una semplificazione ed una omogeneizzazione sull'intero territorio regionale delle procedure da applicarsi ai diversi tipi di intervento modificativo degli impianti ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire la realizzazione del processo di transizione in corso nei tempi previsti.

L'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*), nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, attribuisce alla medesima le funzioni concernenti l'indirizzo, il coordinamento, la verifica e il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio.

A sua volta l'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) demanda alle Regioni la competenza relativa alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti, mentre il medesimo articolo 8, comma 4 dispone che le Regioni definiscano le competenze spettanti alle Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*".

In attuazione delle citate l.r. 44/2000 e l. 36/2001, nonché del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), è stata emanata la legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 recante la disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la quale all'articolo 5, comma 1, lettera g) demanda alla Regione il compito di definire le procedure per la richiesta ed il rilascio da parte dei Comuni dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della medesima l.r. n. 19/2004, tra cui sono compresi quelli di cui all'articolo 87 del citato d.lgs. n. 259/2003.

Tenuto conto di tale contesto normativo, nell'ambito del ruolo dallo stesso attribuito alla Regione, è stata predisposta, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'allegata direttiva

tecnica che costituisce atto di indirizzo e regolamentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della precitata l.r. 19/2004.

La direttiva allegata utilizza tutte le possibilità di semplificazione procedurale già presenti nella normativa nazionale e regionale in relazione all'iter autorizzativo delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione e si applica esclusivamente per il passaggio del sistema di trasmissione del segnale televisivo da analogico a digitale e per i soli impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente all'epoca dell'installazione dei medesimi.

Tenendo conto delle caratteristiche e dell'impatto di ciascun tipo di intervento, viene, infatti, applicata alla fase di *switch over* l'esclusione dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie già prevista dal comma 6 del punto 5 della direttiva tecnica approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 16-757 del 5 settembre 2005, adottata nella prima fase di applicazione della l.r. 19/2004, e vengono rese direttamente applicabili alla fase di *switch off* le semplificazioni procedurali già prefigurate nel punto 8 della medesima direttiva proprio in relazione alla "sostituzione di soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica)" esplicitamente richiamata nella lettera c) del punto 10 del citato provvedimento regionale.

A tal proposito, considerata l'imminenza delle fasi di conversione denominate *switch off*, si ritiene necessario abbreviare ulteriormente i tempi di formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* approvato con il d.lgs. 259/2003 e stabilire che le indicazioni del presente provvedimento siano immediatamente applicabili su tutto il territorio regionale.

A garanzia della completezza e del continuo aggiornamento delle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, necessarie a una corretta ed efficace gestione e programmazione del territorio e ad assicurare il fondamentale supporto alle attività di valutazione, monitoraggio e controllo degli enti preposti, l'allegata direttiva mantiene l'obbligo di presentazione ed aggiorna la documentazione da trasmettere ad ARPA ed ai Comuni interessati.

Tutto ciò premesso,

dato atto che in data 17 luglio 2009 la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 n. 34, ha espresso il proprio parere in merito;

evidenziato che del presente provvedimento è stata data informativa alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 19/2004;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

di approvare, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 lettera g) e 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*), l'allegata direttiva tecnica, quale parte integrante della presente deliberazione, recante la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;

di dare atto che le disposizioni di cui alla allegata direttiva tecnica si applicano esclusivamente per il passaggio del sistema di trasmissione del segnale televisivo da analogico a digitale e per i soli impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente all'epoca dell'installazione dei medesimi;

di stabilire che le disposizioni di cui alla allegata direttiva tecnica sono direttamente ed immediatamente applicabili su tutto il territorio regionale;

di assicurare la diffusione telematica del presente provvedimento sul Sito ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO

DIRETTIVA TECNICA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DELLE MODIFICHE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DEL DIGITALE TERRESTRE.

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE.

La presente direttiva reca disposizioni per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.

Le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente per il passaggio del sistema di trasmissione del segnale televisivo da analogico a digitale e per i soli impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente all'epoca dell'installazione dei medesimi.

Vista l'imminente scadenza delle fasi di switch-off, le seguenti disposizioni sono direttamente ed immediatamente applicabili su tutto il territorio regionale.

2. PROCEDURE PER LE MODIFICHE DI IMPIANTI NELLA FASE DI SWITCH OVER.

Nella fase di switch over della transizione dalla trasmissione televisiva con tecnica analogica a quella digitale, gli impianti subiscono modifiche che si configurano come semplice sostituzione di parti di impianto che implicano solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Infatti, in questo caso viene ridotta o mantenuta la potenza al connettore d'antenna lasciando inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche e geometriche del sistema irradiante dichiarate nella modulistica approvata con D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 (come rettificata con D.G.R. n. 112-13293 del 3 agosto 2004); tale situazione consente, pertanto, l'applicazione del comma 6 del punto 5 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 che prevede l'esclusione dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie delle modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, ricadenti nella fattispecie in parola.

Resta in capo ai gestori l'obbligo di aggiornare le informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione mediante la trasmissione ai Comuni interessati e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (di seguito denominata ARPA) della seguente tabella, compilata anche in relazione a più siti:

GESTORE	COMUNE	INDIRIZZO (VIA E N. CIVICO O FOGLIO MAPPALE)	FREQUENZA/CANALE	POTENZA

3. PROCEDURE PER LE MODIFICHE DI IMPIANTI NELLA FASE DI SWITCH OFF.

Nella fase di switch off della transizione dalla trasmissione televisiva con tecnica analogica a quella digitale, gli impianti possono subire variazioni di diverso tipo:

3.1 Primo caso: minor potenza efficace e modifica della frequenza di emissione e/o della marca e modello del sistema irradiante mantenendo invariate tutte le altre caratteristiche tecniche e geometriche dell'impianto.

Il primo caso contempla una situazione conseguente alla modifica di impianto per realizzare lo switch off che vede, rispetto all'autorizzazione già rilasciata, mantenere invariate tutte le caratteristiche tecniche e geometriche dell'impianto già dichiarate nella modulistica approvata con D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 (come rettificata con D.G.R. n. 112-13293 del 3 agosto 2004), ad eccezione della riduzione della potenza efficace al connettore d'antenna e della modifica della frequenza di emissione e/o della marca e modello del sistema irradiante con conseguente modifica delle caratteristiche di irraggiamento (diagramma di irradiazione, guadagno).

In tal caso risultano applicabili le semplificazioni procedurali già prefigurate nel punto 8 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 proprio in relazione alla sostituzione di soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica), esplicitamente richiamata nella lettera c) del punto 10 della medesima direttiva.

Considerata l'imminenza delle fasi di conversione denominate switch off - che devono avvenire nel Piemonte occidentale tra il 24 settembre e il 9 ottobre 2009 e per il Piemonte orientale entro la primavera del 2010 - si ritiene necessario abbreviare ulteriormente i tempi di formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* approvato con d.lgs. n. 259/2003.

Il gestore, pertanto, qualunque sia la potenza di antenna dell'impianto a seguito della modifica, deve presentare al Comune e ad ARPA la DIA (Denuncia di Inizio Attività) per la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, secondo l'apposito schema di cui alla D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 (come rettificata con D.G.R. n. 112-13293 del 3 agosto 2004), completo di allegazione:

- dei nuovi dati tecnici secondo la *Scheda tecnica dell'impianto* di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione del 2004;
- del diagramma di irradiazione secondo l'Allegato I alla medesima deliberazione del 2004;
- nonché
- di una "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", riguardante la riduzione o il mantenimento del volume di rispetto, redatta secondo lo schema riportato in calce alla presente direttiva.

Inoltre, vista l'imminenza della conversione del segnale, si ritiene formato il silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 rispettivamente:

1. entro quarantacinque giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
2. entro trenta giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 20 W;
3. entro venti giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 W.

Si intendono quindi proporzionalmente ridotti anche i tempi di cui all'articolo 87, comma 4 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* sopra richiamato.

Come previsto dal punto 10 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005, permane l'assoggettamento al pagamento degli oneri inerenti le spese per attività istruttorie per modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo secondo quanto indicato nel punto 9 della medesima direttiva.

Come previsto dall'ultimo comma del punto 8 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005, permane l'obbligo di presentazione della ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente per le diverse fattispecie.

3.2 Secondo caso: Modifiche diverse da quelle individuate nel primo caso

Il secondo caso contempla una situazione conseguente alla modifica di impianto per realizzare lo switch off che vede, rispetto all'autorizzazione già rilasciata, le variazioni non contemplate nel paragrafo 3.1.

In questo caso vengono previste semplificazioni procedurali più contenute ma, considerata l'imminenza delle fasi di conversione denominate switch off, si ritiene comunque necessario abbreviare i tempi di formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* approvato con il d.lgs. 259/2003.

Il gestore, pertanto, in funzione del valore della potenza di antenna dell'impianto a seguito della modifica, deve presentare al Comune e ad ARPA l'Istanza di autorizzazione o la DIA (Denuncia di Inizio Attività) per la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, secondo gli appositi schemi di cui alla D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 (come rettificata con D.G.R. n. 112-13293 del 3 agosto 2004), completi delle allegazioni ivi previste. La semplificazione attiene all'esonero dalla presentazione dell'Allegato D di cui alla medesima deliberazione del 2004 previsto nel caso di istanza di autorizzazione.

Inoltre, vista l'imminenza della conversione del segnale, si ritiene formato il silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 rispettivamente:

1. entro sessanta giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
2. entro quarantacinque giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 20 W;
3. entro trenta giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 W.

Si intendono quindi proporzionalmente ridotti anche i tempi di cui all'articolo 87, comma 4 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* sopra richiamato.

Permane l'assoggettamento al pagamento degli oneri inerenti le spese per attività istruttorie per modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, secondo quanto indicato nel punto 9 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005.

Come previsto dall'ultimo comma del punto 8 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005, permane altresì l'obbligo di presentazione della ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente per le diverse fattispecie.

4. PROCEDURE PER LE DISATTIVAZIONI DI IMPIANTI.

Nelle fasi di transizione dalla trasmissione televisiva con tecnica analogica a quella digitale, alcuni impianti possono subire disattivazione.

Resta in capo ai gestori l'obbligo di aggiornare le informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione mediante la trasmissione ai Comuni interessati e ad ARPA della seguente tabella, compilata anche in relazione a più siti:

GESTORE	COMUNE	INDIRIZZO (VIA E N. CIVICO O FOGLIO MAPPALE)	FREQUENZA/CANALE

5. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL DIGITALE TERRESTRE.

Le informazioni relative ai dati anagrafici e tecnici degli impianti aggiornate per effetto di quanto disposto nella presente direttiva formano oggetto di una apposita relazione trasmessa semestralmente su supporto digitale da ARPA a Regione per consentire la conoscenza della situazione degli impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.

La Regione rende disponibile la relazione in particolare alle Province per lo svolgimento delle competenze previste dalla l.r. n. 19/2004 in capo alle medesime.

In considerazione della prossima attivazione del catasto nazionale integrato con il catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. n. 19/2004 come disciplinato con direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 86-10405 del 22 dicembre 2008, ARPA provvederà ad implementare la base dati del catasto regionale con le informazioni oggetto della relazione, ai fini della consultazione delle medesime da parte degli enti territoriali interessati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 45/2000

Il/La sottoscritto/a

nato/a a.....(.....)il.....

residente a.....(.....) in

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il volume di rispetto, definito come nella figura sottostante, dell'impianto sito in località


via.....n°.....(oppure foglio..... mappale.....)

comune..... prov....., **si è ridotto/non è variato** (cancellare la voce che non interessa) rispetto a quello valutabile per l'impianto già oggetto

del precedente parere/pronunciamento di ARPA prot. n.del.....

oppure

della comunicazione trasmessa al Comune e all'ARPA in data ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.P.G.R. 14 aprile 2000, n. 1/R in attuazione della l.r. 23 gennaio 1989, n. 6



e che in particolare:

d1_{analogico} =m

d1_{digitale} =m

d2_{analogico} =m

d2_{digitale} =m

d3_{analogico} =m

d3_{digitale} =m

d4_{analogico} =m

d4_{digitale} =m

d5_{analogico} =m

d5_{digitale} =m

LUOGO e DATA.....

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....